



Segreteria Generale

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44 del 10-05-2022

OGGETTO:

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DEL SIG. KRASNIQI NEXHIMI.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **dieci** del mese di **Maggio**, alle ore **13:25** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

		PRESENTI	ASSENTI	
AFFINITO NICOLA	Sindaco	X		
MORETTI MARIO	Assessore	X		
BARBATO NICOLA MAURO	Assessore	X		
BARBATO EUFEMIA	Assessore	X		
MAURIELLO ELISABETTA	Assessore		X	

Presenti **4**

Assenti **1**

Con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Carlo Della Peruta
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Visti:

- la richiesta di risarcimento danni, trasmessa con pec del 2.12.2021 ed acquisita da questo Ente al prot.n. 12067 in data 3.12.2021, con la quale l'avv. Guido Caramiello, in nome e per conto del sig. Krasniqi Nexhmi, affermava, in particolare, che il sig. Krasniqi Nexhmi, in data 28.11.2021, verso le ore 18,30 circa, alla guida della sua autovettura Peugeot 3008 targata GC949XN, percorrendo in Carinaro Viale della Libertà, con direzione Aversa, all'altezza di Via Mascagni, sarebbe finito in una buca, non segnalata e non visibile, in quanto coperta d'acqua piovana, danneggiando il pneumatico anteriore sinistro di detta autovettura, con,

tra l'altro, contestuale richiesta di conoscenza degli estremi della polizza e della compagnia di assicurazione che garantisce i rischi;

- la denuncia del suddetto sinistro prot.n. 12176 del 7.12.2021, inoltrata dal Responsabile del Servizio Legale al broker di questo Comune MAG S.p.A., soggetto attraverso il quale vengono effettuate le comunicazioni alla compagnia assicurativa di questo Comune Vittoria Assicurazioni S.p.A., giusta polizza n. F51.014.0000945943;

- la richiesta di accertamenti riguardante il succitato sinistro, formulata, con nota prot. interno n. 12 del 7.12.2021, dal Responsabile del Servizio Legale ai Responsabili del Servizio di Polizia Municipale e del Servizio Tecnico di questo Comune;

- la nota prot.n. 12177 del 7.12.2021, con la quale il Responsabile del Servizio Legale, in riscontro alla precitata richiesta risarcitoria, comunicava al suddetto avv. Guido Caramiello che, per la responsabilità civile verso terzi, questo Comune è assicurato con polizza della Vittoria Assicurazioni S.p.A. n. F51.014.0000945943, tramite il broker MAG S.p.A., al quale era stata già inoltrata da questo Ente la denuncia riguardante il suddetto sinistro, per la relativa gestione;

- la relazione prot. interno n. 16 del 9.12.2021, con la quale il Responsabile dell'Area LL. PP. e Manutenzioni, in riscontro alla precitata richiesta del Responsabile del Servizio Legale, significava che: la strada denominata viale della Libertà è denominata nello stradario comunale come Via San Salvatore; la zona ove sarebbe avvenuto il sinistro, via San Salvatore all'altezza di via Mascagni, è di proprietà comunale; non si era a conoscenza se alla data del sinistro era o meno presente una buca nella sede stradale e che non erano state effettuate riparazioni nella sede stradale della suddetta via;

- la comunicazione, acquisita da questo Ente al prot.n. 12212 in data 9.12.2021, con la quale l'Ufficio Sinistri della MAG S.p.A. confermava di aver provveduto alla denuncia agli Assicuratori del suddetto sinistro;

- la nota prot.n. 12377 del 14.12.2021, con la quale il Responsabile del Servizio Legale inoltrava alla MAG S.p.A. la succitata relazione tecnica prot. interno n. 16 del 9.12.2021;

- la nota acquisita da questo Ente al prot.n. 12581 in data 20.12.2021, con la quale la Vittoria Assicurazioni S.p.A. chiedeva: di comunicare quali autorità fossero intervenute sul luogo dell'incidente; la presenza di eventuali testimoni dei quali riportare generalità complete e allegare copia di un documento di identità; denuncia dettagliata; foto della buca; indicazioni specifiche del luogo del sinistro;

- la nota prot.n. 12920 del 30.12.2021, con la quale il Responsabile del Servizio Legale forniva risposta alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. alla precitata sua richiesta, acquisita da questo Ente al prot.n. 12581 in data 20.12.2021;

- la comunicazione trasmessa a questo Ente ed alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. a mezzo pec dall'avv. Guido Caramiello il 17.2.2022, acquisita da questo Ente in pari data al prot.n. 3757 con i relativi suoi allegati, costituiti da una nuova richiesta di risarcimento danni e di nomina di un tecnico per la constatazione e valutazione dei danni, indirizzata, oltre che a questo Comune, alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. e dalla nota dello scrivente prot.n. 12177 del 7.12.2021, trasmessa al suddetto legale, di riscontro alla iniziale richiesta risarcitoria trasmessa con pec del 2.12.2021 ed acquisita al prot.n.12067 in data 3.12.2021;

- la nota prot.n. 3882 del 22.2.2022, con la quale il Responsabile del Servizio Legale inoltrava alla MAG S.p.A. la succitata comunicazione dell'avv. Guido Caramiello, con i relativi allegati, acquisita da questo Ente al prot.n. 3757 il 17.2.2022;

- l'atto di citazione notificato a mezzo PEC il 24.2.2022 ed acquisito al prot.n. 4025 in data 25.2.2022, con il quale il sig. Krasniqi Nexhimi, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Caramiello, ha convenuto in giudizio questo Comune innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord per l'udienza del 19.5.2022, per ottenere il risarcimento dei danni per un importo di € 1.000,00;

- la nota prot.n. 4042 del 25.2.2022, con la quale il Responsabile del Servizio Legale ha inoltrato alla MAG S.p.A. il suddetto atto di citazione e, nell'evidenziare che: 1) il suddetto sinistro non risulta essere stato dimostrato; 2) nell'iniziale richiesta risarcitoria di parte attrice, acquisita da questo Ente al prot.n. 12067 in data 3.12.2021, si lamentava il danno del solo pneumatico anteriore sinistro di detta autovettura, mentre nel succitato atto di citazione si fa riferimento a danni, che sarebbero descritti nel menzionato preventivo, per l'esorbitante importo di € 1.000,00, evidentemente non riguardanti il solo precitato pneumatico; 3) il menzionato atto di citazione non è stato preceduto dall'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 3 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162;

- la comunicazione, trasmessa con pec del 24.2.2022 a questo Ente, che l'ha acquisita al prot.n. 4020 in data 25.2.2022, con la quale la Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha, in particolare, chiesto: "se la strada ove si è verificato il danno sia scarsamente illuminata e presenti vegetazione (il danneggiato sostiene che la buca era

piena di fogliame); se il Comune sia successivamente intervenuto riparando il manto stradale ove era presente la buca causa del danno;

- la comunicazione, trasmessa con pec del 25.2.2022 a questo Ente, che l'ha acquisita al prot.n. 4069 in data 28.2.2022, con la quale l'Ufficio Sinistri della MAG S.p.A. ha comunicato di avere inoltrato a Vittoria Assicurazioni il suddetto atto di citazione, preannunciando che avrebbe comunicato in tempo utile il nominativo del legale incaricato dallo stesso per la costituzione in favore di questo Comune all'udienza del 19/05/2022, per potere procedere con Delega e Delibera;

- la comunicazione, trasmessa con pec del 4.3.2022 a questo Ente, che l'ha acquisita al prot.n. 4333 in data 7.3.2022, con la quale la Vittoria Assicurazioni S.p.A. in relazione al sinistro di che trattasi, contraddistinto dal suo codice F51.21.04156, nel rilevare che i danni rientrano nella franchigia contrattuale di € 2.000,00 e che la richiesta era più elevata rispetto all'importo di € 275,00 riscontrato con una perizia della medesima assicurazione, sosteneva in particolare che: *"non essendoci accordo sul quantum né certezze sull'eventuali responsabilità impegnate, le richieste delle parti, comunque in franchigia, dovranno essere gestite direttamente dal Comune Assicurato che definirà le posizioni, se effettivamente si ritiene responsabile degli eventi, oppure dovrà costituirsi in giudizio per non rimanere contumace, nel caso decidesse di contestare le richieste."*;

- l'ulteriore richiesta di accertamenti prot. interno n. 7 del 3.3.2022, con la quale il Responsabile del Servizio Legale ha chiesto al Responsabile del Servizio Tecnico ulteriori accertamenti, in relazione alla suddetta richiesta della Vittoria Assicurazioni S.p.A., acquisita al prot.n. 4020 del 25.2.2022;

- la nota prot.n. 4423 dell'8.3.2022, indirizzata alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed al broker MAG S.p.A., con la quale il Responsabile del Servizio Legale di questo Comune evidenziava che quanto sostenuto dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. con la precitata sua comunicazione acquisita al prot.n. 4333 in data 7.3.2022 violasse palesemente gli articoli 4.3. e 4.4 del Capitolato RCT/RCO e che: *"Infatti, il suddetto art. 4.3. prevede, in particolare, che la compagnia assicurativa in indirizzo debba assumersi la gestione la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando ove occorra, legali o tecnici, mentre il successivo citato art. 4.4. prevede espressamente, in particolare, che: "In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali al di sotto della franchigia di polizza, la Società provvederà alla definizione dello stesso previo BENESTARE dell'Ente Contraente che dovrà dare esplicito consenso o meno entro trenta giorni dalla data di richiesta; trascorsi i 30 giorni senza alcun riscontro da parte dell'Ente, la società procederà mediante silenzio/assenso e tramite acquisizione di formale disponibilità transattiva dal danneggiato ed inoltrerà ogni tre mesi alla Contraente, allegando tutta la documentazione utile a comprovare l'attività negoziale intrapresa, un rendiconto complessivo dei sinistri definiti ...". Alla luce delle citate norme del Capitolato RCT/RCO, è illegittimo ed inaccettabile il rifiuto da parte di codesta compagnia assicurativa della gestione dei sinistri e della designazione dei legali per la difesa nei giudizi, per i quali questo Ente ha trasmesso i relativi atti di citazione, e si rinnova, pertanto, la richiesta di provvedere con urgenza alla designazione dei suddetti legali, ai quali questo Comune dovrà conferire i relativi mandati, comunicandone i nominativi ed i relativi contatti a questo Ente."*;

- la relazione prot.n. 4688 del 15.3.2022, con la quale il Responsabile dell'Area LL. PP. e Manutenzioni, in riscontro alla precitata richiesta del Responsabile del Servizio Legale, significava che: la strada denominata viale della Libertà è denominata nello stradario comunale come Via San Salvatore; la zona ove sarebbe avvenuto il sinistro, via San Salvatore all'altezza di via Mascagni, è di proprietà comunale; non si era a conoscenza se alla data del sinistro era o meno presente una buca nella sede stradale; che non erano state effettuate riparazioni nella sede stradale della suddetta via; che l'impianto di pubblica illuminazione è funzionante e non è presente vegetazione che impedisce il transito agli autoveicoli;

- la nota prot.n. 4914 del 22.3.2022, indirizzata alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed al broker MAG S.p.A., con la quale il Responsabile del Servizio Legale di questo Comune chiedeva con urgenza Comune le perizie di cui all'oggetto, menzionate nella succitata comunicazione della Vittoria Assicurazioni S.p.A., trasmessa con P.E.C. del 4.3.2022 ed acquisita da questo Ente al prot.n. 4333 in data 7.3.2022;

- la comunicazione del 7.3.2022, inoltrata dalla MAG S.p.A. – Ufficio Sinistri con pec del 29.3.2022 ed acquisita da questo Ente acquisita al prot.n. 5121 in pari data, con la quale la Vittoria Assicurazioni, rilevava, in particolare, che *"il Comune assicurato aveva dichiarato di non essere a conoscenza della presenza di buche nel tratto di strada in questione e di non aver effettuato alcun lavoro di ripristino del manto stradale (oltre al fatto che nessuna autorità risulta intervenuta sul luogo del sinistro), la responsabilità dell'Assicurato non risulta accertata e di conseguenza il sinistro non risulta indennizzabile. Alla luce di ciò confermiamo che il sinistro non può essere definito e che il Cliente dovrà costituirsi in giudizio per proprio conto, difendendosi nel merito, e valutando l'eventuale chiamata in manleva della Compagnia."*;

- la comunicazione dell'1.4.2022, inoltrata dalla MAG S.p.A. – Ufficio Sinistri con pec del 10.5.2022 ed acquisita da questo Ente al prot.n. 6666 in pari data, avente ad oggetto: Sx. f512103879 - Vs. rif. 2021/0012917 - Comune di Carinaro / Sanpaolo Giovanna - Sx f512104156 Vs. rif. 2021/0013743 - Comune

di Carinaro / Krasniqi Nexhmi, con la quale la Vittoria Assicurazioni, ha sostenuto, in particolare, che: “*Facciamo seguito alla Vs. richiesta relativa ai sinistri indicati in oggetto, per comunicare che, la documentazione indicata essendo interna, ed essendo la pratica in una fase di precontenzioso, non possiamo, seppur spiacenti, dar seguito alle Vostre richieste. Il sinistro in oggetto, inoltre, esula dall'ambito di applicazione dell'art 146 del DLgs. 209/2005 e del DM 191/2008 sulla procedura di richiesta accesso agli atti. In ogni caso, ci rendiamo eventualmente disponibili a far visionare la documentazione richiesta, senza possibilità di estrarne copia, previo appuntamento presso il nostro ispettorato sinistri competente.*”;

Considerato che:

- il sinistro in argomento ed i relativi danni lamentati dalla parte attrice non risultano essere stati né accertati né dimostrati;
- il valore della causa è inferiore alla franchigia di € 2.000,00 previsto dalla suddetta polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per cui la controversia è gestibile direttamente da questo Ente;
- sono comunque risultati vani i ripetuti tentativi di coinvolgere nella controversia di che trattasi la compagnia assicurativa di questo Comune Vittoria Assicurazioni S.p.A., che non ha provveduto alla designazione del suddetto legale;

Rilevato che il valore della controversia non eccede € 1.100,00 e che, pertanto, le parti possono stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 82 c.p.c.;

Ritenuto pertanto opportuno che questo Comune si costituisca nei termini nel suddetto giudizio davanti al Giudice di Pace di Napoli Nord, autorizzando il Sindaco, in qualità di Legale rappresentante, a costituirsi personalmente in giudizio in rappresentanza di questo Comune, sia per ragioni di convenienza economica che di facilità nel fare valere le ragioni di questo Comune, delegando il funzionario dott. Giacomo Levita a partecipare alla prima udienza e alle successive;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. DI RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI AUTORIZZARE** il Sindaco a costituirsi personalmente nel giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord avverso l'atto di citazione, di cui alla precitata narrativa, notificato a mezzo pec il 24.2.2022 ed acquisito da questo Comune al prot.n. 4025 in data 25.2.2022, con il quale il sig. Krasniqi Nexhmi, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Caramiello, ha convenuto in giudizio questo Comune innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord per l'udienza del 19.5.2022, per ottenere il risarcimento dei danni per un importo di € 1.000,00.
- 3. DI DELEGARE** il Funzionario dott. Giacomo Levita alla gestione della controversia in argomento ed a partecipare a tutte le udienze del giudizio.
- 4. DI MANDARE** al Funzionario Responsabile del Servizio di Polizia Municipale dott. Giacomo Levita per gli adempimenti consequenziali.
- 5. DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. n. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

Carinaro, lì 10 Maggio 2022

Il Responsabile del Servizio Legale

SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta, che precede;

Preso atto dei pareri, favorevolmente espressi dai responsabili dei servizi interessati;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, delibera di dichiarare, ai sensi del comma 4, art.134 del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale

Ufficio : SEGRETARIO

PROPOSTA DI GIUNTA

N. 20 DEL 10-05-2022

Oggetto: *COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD DEL SIG. KRASNIQI NEXHIMI.*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 1/2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 10-05-2022

Il Responsabile del Settore

CARLO DELLA PERUTA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive circolari collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Segreteria Generale

Ufficio : SEGRETARIO

DELIBERA DI GIUNTA
PROPOSTA N. 20 DEL 10-05-2022

**Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO ATTO DI CITAZIONE INN
PACE DI NAPOLI NORD DEL SIG. KRASNIQI NEXHIMI.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approv
2000, n. 267, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTAB
deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Lì 10-05-2022

Il Responsabile del Settore

MARSILIO MARIA

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sens
39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservat
secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Dott. Nicola Affinito

Il Segretario Generale
Dott. Carlo Della Peruta

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.